



PROFESSIONISTI E BILANCIO 2019: INCENTIVI E SGRAVI FISCALI

Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Cercando di seguire l’ordine dei pochissimi articoli e degli innumerevoli commi che compongono la legge (19 articoli e qualche migliaio di commi), nell’inserito è pubblicato un excursus sulle principali novità e le modifiche a provvedimenti esistenti d’interesse dei professionisti e delle imprese, omettendo per evidenti motivi di spazio i provvedimenti di carattere più generale inclusi nella normativa.

L’approfondimento riguarda i seguenti temi:

Regime forfettario, Deducibilità IMU/IMI/IMIS pagata sugli immobili strumentali, Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni (flat tax 20%), Tassazione agevolata utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione, Cedolare secca per negozi e botteghe, Proroga iperammortamento, Estromissione agevolata immobili strumentali, Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, Proroga detrazioni sistemazione a verde, Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati, Credito d’imposta formazione 4.0, Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, Voucher Manager, Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, Detrazione fiscale sulle spese per infrastrutture di ricarica elettrica, Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, Applicazione imposta di registro, Bonus “Resto al Sud”, Bonus assunzione laureati “eccellenti”.

LEGGE DI BILANCIO 2019: LE NOVITÀ PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Come sempre c'è grande attesa di conoscere le misure contenute nella legge di Bilancio. In quella del 2019 ci sono molte novità d'interesse dei professionisti e delle imprese che riguardano incentivi e sgravi fiscali. Data l'importanza dell'argomento l'inserito di questo numero pubblica un excursus che evidenzia le novità e le modifiche a provvedimenti esistenti in materia di fisco, lavoro e finanziamenti. A partire dal funzionamento del nuovo regime forfetario, alla deducibilità sugli immobili strumentali, alla mobilità elettrica fino alla discussa struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, alla proroga per il bonus verde, alle agevolazioni per i liberi professionisti con il nuovo Resto al Sud e tanto altro ancora.

GIACOMO MORETTI

Molte sono le novità contenute nella legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che interessano i professionisti ed il mondo dell'imprenditoria.

Cercando di seguire l'ordine dei pochissimi articoli e degli innumerevoli commi che compongono la legge (19 articoli e qualche migliaio di commi) proverò ad effettuare un excursus che evidenzia le novità e le modifiche a provvedimenti esistenti.

Regime forfetario

Si inizia subito dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 che modificano la legge 23 dicembre 2014 n. 190, introducendo il nuovo regime forfetario che prevede un'unica soglia di ricavi pari ad € 65.000,00 per poter accedere al regime fiscale per "i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni".

Occorre subito precisare che il disposto legislativo al comma 57 della legge 23 dicembre 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018, indica quali sono i motivi ostativi per avvalersi del regime forfetario ed esattamente:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che producano nel territorio dello Stato italiano proventi che costituiscano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano

cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti di attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente, all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Per poter accedere al regime forfetario bisogna non aver percepito ricavi ovvero compensi nell'anno 2018 superiori a € 65.000,00 ed il regime fiscale prevede l'applicazione di

una imposta sostitutiva proporzionale del 15%, salvo che per le start-up (nuove iniziative imprenditoriali o professionali) a cui si applicherà la percentuale del 5% per i primi cinque anni di attività.

L'imposta, inoltre, sarà applicata su una percentuale dei ricavi, definita coefficiente di redditività, diversa per ciascuna categoria e variabile dal 40 al 86%, in particolare per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi sarà pari al 78%.

Non sarà possibile detrarre alcuna spesa dal coefficiente di redditività salvo le spese per i contributi previdenziali.

Una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate sul regime fiscale forfetario così come il sito della stessa agenzia riportano la seguente notizia:

"Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva. Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato".

"Mentre i contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività".

Deducibilità IMU/IMI/IMIS pagata sugli immobili strumentali

Il comma 12 modifica l'articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" aumentando dal 20% al 40% la deducibilità dell'imposta. Questo il testo normativo:

"L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del (40%). La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

Flat tax lezioni private e ripetizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2019 i commi da 13 a 16 introducono sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni (flat tax 20%)

I commi da 17 a 20 introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la flat tax pari al 20% per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o profes-

sioni che, nel periodo d'imposta precedente (anno 2019) a quello per il quale è presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

Anche per questa imposta sostitutiva, oltre all'ammontare dei compensi, vigono le stesse regole e le stesse limitazioni del regime forfetario.

Tassazione agevolata utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione

I commi da 28 a 34 introducono, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, la possibilità che il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti, possa essere assoggettato all'aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- a) degli investimenti effettuati in beni strumentali, materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;
- b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 indica all'articolo 73 chi potrà accedere a questa agevolazione: le società S.p.a., s.a.s., s.r.l., gli enti pubblici e privati, le cooperative, etc.

Cedolare secca per negozi e botteghe

Altra novità importante viene introdotta dal comma 59 in relazione alla possibilità di assoggettare a cedolare secca pari al 21% gli importi ricevuti dal locatario in relazione al canone di locazione degli immobili commerciali aventi categoria catastale C/1 ossia commerciale, ma solo per i contratti stipulati nel 2019. È una scelta del contribuente in quanto si può continuare ad applicare il regime ordinario ed è valido solo per gli immobili aventi una superficie massima di mq 600,00 con esclusione delle pertinenze.

Si parlava da anni di applicare la cedolare secca, con una imposta pari al 21%, ai redditi derivanti da locazione degli immobili commerciali al fine di ridurre la pressione fiscale ed agevolare la locazione di questo specifico settore immobiliare.

Un ultimo vincolo imposto dal testo normativo è che il regime non è applicabile qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Proroga iperammortamento

Nei commi da 60 a 65 viene introdotta la proroga relativa all'agevolazione dell'iperammortamento con alcune modifiche rispetto alla normativa esistente. Diciamo subito che per il mondo dell'imprenditoria è una norma importante al fine dell'adeguamento degli impianti pro-

duttivi sia all'evoluzione tecnologica sia al mondo del digitale (Industria 4.0).

Sono tre le aliquote di extradeducazione previste dalla Legge di Bilancio 2019:

- iperammortamento al 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- iperammortamento al 200% per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;
- iperammortamento al 150% per gli investimenti fino a 20 milioni di euro.

È una agevolazione riservata alle società che producono reddito di impresa e non può essere applicata dai liberi professionisti, può comunque produrre lavoro nel mercato delle libere professioni tecniche in relazione a ristrutturazioni di complessi immobiliari industriali.

Estromissione agevolata immobili strumentali

La Legge di Bilancio 2019 al comma 66 ripropone la possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 121 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali, di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Con il comma 67 viene confermata la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per:

- le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica;
- ristrutturazione edilizia;
- l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono i seguenti:

a) Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

b) Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

c) I lavori finalizzati:

- all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la co-

municazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

d) Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

e) Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico.

f) Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabi-

li, per esempio, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).

g) Gli interventi per l'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

I lavori sulle parti condominiali degli edifici per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono i seguenti:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

Pertanto, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:

- il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

- i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;

- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

Oltre alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);

- le spese per l'acquisto dei materiali;

- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti ;

- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;

- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;

- gli oneri di urbanizzazione;

- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Infine si ricorda che per i suddetti interventi vige l'agevolazione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che risulta essere pari al 10%.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile reperire la guida "Ristrutturazione edilizie: le agevolazioni fiscali" edita nel febbraio 2018 che aiuta il contribuente a determinare sia la tipologia di intervento previsto dalla norma che la relativa aliquota di detrazione.

Proroga detrazioni sistemazione a verde

Il comma 68 proroga di un anno il bonus verde previsto dall'art. 1 comma 12 L. 205/2017 legato agli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2019 per una spesa massima di € 5.000,00 per i seguenti interventi:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi di cui sopra eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati

Al fine di favorire il riciclag-

gio delle plastiche e degli altri scarti dei rifiuti urbani riciclabili i commi da 73 a 77 prevedono un credito d'imposta, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese, per un importo massimo del credito pari a € 20.000,00, per l'acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002;

- derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Credito d'imposta formazione 4.0

I commi da 78 a 81 prorogano, per l'anno 2019, quanto previsto dall'articolo 1 commi da 46 a 55 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente che effettuano spese in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48. Le attività di formazione ammissibili alla spesa sono quelle svolte "per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber securi-

ty, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”.

Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici

Il comma 162 introduce la creazione di una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

La Struttura, previa stipula di una convenzione, potrà fornire supporto a tutte le amministrazioni “al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività. L’istituzione è demandata ad un successivo decreto. Nel testo legislativo è prevista l’assunzione di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentua-

le almeno pari al 70%, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5%.

Molte sono le polemiche scaturite in merito all’introduzione di questa struttura sia in relazione alle sue mansioni che in relazione alla possibilità che la stessa privi le categorie professionali tecniche e gli studi di progettazione delle attività che gli enti locali appaltavano agli stessi. La stessa Confindustria come la Rete delle Professioni tecniche hanno espresso pareri contrari alla istituzione di tale struttura.

Voucher Manager

I commi 228, 230 e 231 della Legge di Bilancio prevedono per le PMI un contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di voucher, per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Il contributo, per le micro e piccole imprese, è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d’imposta in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Il contributo per le medie imprese è previsto pari al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro.

Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici

I commi 1031 e seguenti prevedono incentivi per l’acquisto anche in locazione finanziaria

di veicoli elettrici e ibridi a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

I veicoli devono essere di categoria M1, nuovi di fabbrica, con prezzo massimo di listino pari ad € 50.000,00 oltre IVA e le agevolazioni riconosciute saranno pari a:

- in caso di rottamazione di veicolo euro 1, 2, 3 e 4:
 - a) € 6.000,00 per veicolo acquistato con emissioni di biossido di carbonio per chilometro (CO2 g/km) compresi tra 0 e 20;
 - b) € 2.500,00 per veicolo acquistato con emissioni di biossido di carbonio per chilometro (CO2 g/km) compresi tra 21 e 70;
- in caso di assenza di rottamazione di veicolo euro 1, 2, 3 e 4:
 - c) € 4.000,00 per veicolo acquistato con emissioni di biossido di carbonio per chilometro (CO2 g/km) compresi tra 0 e 20;
 - d) € 1.500,00 per veicolo acquistato con emissioni di biossido di carbonio per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 21 e 70.

Detrazione fiscale sulle spese per infrastrutture di ricarica elettrica

Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di tali infrastrutture. L’ammontare della detrazione sarà pari al 50% della spesa fino ad un massimo previsto di € 3.000,00.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

I commi 1053 e 1054 riaprono i termini per la possibilità di rivalutare il costo dei terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2019.

L'operazione di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni permette al contribuente di ridurre la plusvalenza in caso di cessione con un risparmio sostanzioso delle imposte. Possiamo notare come la riapertura dei termini di rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni, corrisponde comunque ad un aumento delle imposte sostitutive: era stata fissata al 2% e 4% nella legge che ha istituito l'imposta per passare nell'ultima versione del 2018 unificata all'8%. Ora con la Legge di Bilancio 2019 le aliquote delle imposte sostitutive aumentano all'11% per le partecipazioni qualificate e al 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.

Questi i termini per accedere alla rideterminazione:

- il 1° gennaio 2019 è la data a cui far riferimento per il possesso delle partecipazioni o terreni;
- il 30 giugno 2019 è la data fissata per il giuramento della perizia e per il pagamento della prima rata.

Il pagamento può essere dilazionato in tre rate annuali, con scadenza quindi 30 giugno 2019, 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021. Sugli importi dilazionati si applica l'interesse del 3%.

Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi

I commi 1057 e seguenti introducono incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi di potenza inferiore a 11 KW delle categorie L1 e L3.

È previsto, a fronte della rottamazione di un veicolo di categoria euro 0, 1 e 2, un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di € 3.000,00.

Imposta di registro

Il comma 1084 introduce una norma che chiarisce che l'applicazione dell'imposta di registro dovrà tenere conto unicamente degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione.

"L'imposta è applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

Bonus "Resto al Sud"

Il comma 601 estende l'agevolazione detta "Resto al Sud" introdotta dal DL 91/2017 che favorisce la creazione di nuova imprenditoria nelle regioni meridionali. Le novità riguardano: l'ampliamento del limite di età fino a 45 anni e l'accesso anche ai liberi professionisti, i quali nei dodici mesi che precedono la richiesta di agevolazione, non dovevano essere titolari di partita Iva per un'attività analoga a quella proposta per il finanziamento. Le domande per l'accesso al finanziamento sono gestite da Invitalia e riguardano i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Bonus assunzione laureati "eccellenti"

La norma prevista dai commi da 706 a 717 prevede per il solo anno 2019 una nuova misura di sgravio contributivo fino ad un massimo di € 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato di neolaureati che abbiamo i seguenti requisiti:

- Laurea con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 conseguita tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019, entro la durata legale del corso di studi e prima del trentesimo anno di età;
- Dottorato di ricerca conseguito tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 e prima del trentaquattresimo anno di età.